

D.P.C.M.....

Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto legge 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Capo I - Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e articolazione degli uffici di funzioni dirigenziali di livello generale del Ministero

Art. 1 – (*Ministro e Sottosegretari di Stato*)

Art. 2 – (*Uffici e funzioni di livello dirigenziale generale*)

Capo II - Uffici di diretta collaborazione del Ministro e Organismo indipendente di valutazione della *performance*

Art. 3 – (*Uffici di diretta collaborazione*)

Art. 4 – (*Ufficio di Gabinetto*)

Art. 5 – (*Ufficio Legislativo*)

Art. 6 – (*Ufficio Stampa*)

Art. 7 – (*Ulteriori uffici di diretta collaborazione*)

Art. 8 – (*Segreterie dei Sottosegretari di Stato*)

Art. 9 – (*Organismo indipendente di valutazione della performance*)

Art. 10 – (*Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale*).

Capo III - Amministrazione centrale

Art. 11 – (*Segretariato generale*)

Art. 12 – (*Uffici dirigenziali generali centrali*)

Art. 13 – (*Direzione generale "Educazione e ricerca"*);

Art. 14 – (*Direzione generale "Archeologia"*)

Art. 15 – (*Direzione generale "Belle arti e paesaggio"*)

Art. 16 – (*Direzione generale "Arte e architettura contemporanee e periferie urbane"*)

Art. 17 – (*Direzione generale "Spettacolo"*)

Art. 18 – (*Direzione generale "Cinema"*)

Art. 19 – (*Direzione generale "Turismo"*)

Art. 20 – (*Direzione generale "Musei"*)

Art. 21 – (*Direzione generale "Archivi"*)

Art. 22 – (*Direzione generale "Biblioteche"*)

Art. 23 – (*Direzione generale "Organizzazione"*)

Art. 24 – (*Direzione generale "Bilancio"*)

Capo IV - Organi consultivi centrali

Art. 25 – (*Consiglio superiore "Beni culturali e paesaggistici"*)

Art. 26 – (*Comitati tecnico-scientifici*)

Art. 27 – (*Consulta per lo spettacolo*)

Art. 28 – (*Comitato permanente per la promozione del turismo*)

Capo V - Istituti centrali e Istituti con finalità particolari

Art. 29 - *(Istituti centrali e dotati di autonomia speciale)*

Capo VI - Amministrazione periferica

Art. 30 - *(Organi periferici del Ministero)*

Art. 31 - *(Segretariati regionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)*

Art. 32 - *(Soprintendenze "Archeologia" e "Belle arti e paesaggio")*

Art. 33 - *(Poli museali regionali)*

Art. 34 - *(Musei)*

Art. 35 - *(Archivi di Stato-Soprintendenze archivistiche)*

Art. 36 - *(Biblioteche)*

Art. 37 - *(Commissioni regionali per il patrimonio culturale)*

Capo VII – Disposizioni finali.

Art. 38 - *(Uffici di livello dirigenziale e dotazioni organiche)*

Art. 39 - *(Norme finali e abrogazioni)*

TABELLA A - DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZA

TABELLA B - DOTAZIONE ORGANICA AREE

D.P.C.M.....

Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;
- Visto il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e successive modificazioni;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307, e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato: «Codice»;
- Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91;
- Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni;
- Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni;
- Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e in particolare l'articolo 2, commi 1, lettera *a*), 5, 10 e 10-*ter*;
- Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71 e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell'articolo 1;
- Visto il decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 e, in particolare, l'articolo 13;
- Visto l'articolo 2, comma 7, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013, emanato ai sensi del comma 5 del richiamato articolo 2 del decreto legge n. 95 del 2012 e, in particolare, la Tabella 8, allegata al predetto decreto, contenente la rideterminazione della dotazione organica del Ministero per i beni e le attività culturali;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2013, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 71 del 2013, concernente termini e modalità di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 9 agosto 2013 di istituzione della “*Commissione per il rilancio dei beni culturali e il turismo e per la riforma del Ministero in base alla disciplina sulla revisione della spesa*”, con il compito, tra l'altro, di “*identificare le linee di modernizzazione del Ministero e di tutti gli enti vigilati, con riguardo alle competenze, alle articolazione delle strutture centrali e periferiche, alla innovazione delle procedure, in base alla disciplina sulla revisione della spesa*”;
- Vista la relazione finale della predetta Commissione, presentata al Ministro in data 31 ottobre 2013;
- Visto l'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, e in particolare l'articolo 14;
Rilevata la necessità di provvedere al riordino della struttura organizzativa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dando esecuzione alle misure previste dall'articolo 2, comma 10, del richiamato decreto legge n. 95 del 2012, nonché dall'articolo 16, comma 4, del richiamato decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
Considerata l'organizzazione ministeriale proposta in coerenza con i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e di livello non generale, rideterminati con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2013;
Ritenuto, pertanto, per le suddette motivazioni, nonché per ragioni di speditezza e celerità, di non avvalersi della facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato;
Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici nella riunione del 15 luglio 2014;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del-----;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del -----;
Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance

Capo I

Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e articolazione degli uffici di funzioni dirigenziali di livello generale del Ministero

Art. 1

(Ministro e Sottosegretari di Stato)

1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato: «Ministro», è l'organo di direzione politica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di seguito denominato: «Ministero», ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

2. I Sottosegretari di Stato svolgono le funzioni e i compiti a loro espressamente delegati dal Ministro con proprio decreto.

Art. 2

(Uffici e funzioni di livello dirigenziale generale)

1. Il Ministero si articola in dodici uffici dirigenziali di livello generale centrali, coordinati da un Segretario generale, nonché in un ufficio dirigenziale di livello generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e in un ufficio dirigenziale di livello generale presso l'Organismo indipendente di valutazione della *performance*.

2. Sono uffici dirigenziali di livello generale periferici del Ministero i nove istituti dotati di autonomia di cui all'art. 29, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a).

Capo II
Uffici di diretta collaborazione del Ministro e
Organismo indipendente di valutazione della *performance*

Art. 3
(Uffici di diretta collaborazione)

1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Il Gabinetto costituisce centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, e, nel suo ambito, sono costituiti gli Uffici di diretta collaborazione.

2. Sono Uffici di diretta collaborazione:

- a) l'Ufficio di Gabinetto;
- b) la Segreteria del Ministro;
- c) l'Ufficio legislativo;
- d) l'Ufficio Stampa;
- e) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

3. Agli Uffici di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto per il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e per le Segreterie dei Sottosegretari di Stato, è assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di 110 unità, comprensivo di estranei alla amministrazione assunti con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Ministro, in numero non superiore a 20. Il Ministro può nominare un proprio portavoce, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, nonché un consigliere diplomatico.

4. Possono inoltre essere chiamati a collaborare con gli Uffici di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al Gabinetto, anche esperti e consulenti di particolare professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed economiche, nel numero massimo di 12, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di durata comunque non superiore rispetto alla permanenza in carica del Ministro, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Il Ministro, con l'atto con cui dispone l'incarico, dà atto dei requisiti di particolare professionalità del consulente e allega un suo dettagliato curriculum.

5. Il trattamento economico onnicomprensivo del personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione e dei collaboratori di cui al comma 4 è determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nelle seguenti misure:

a) per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante al Segretario generale del Ministero;

b) per il Capo dell'Ufficio legislativo in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici di livello dirigenziale generale del Ministero;

c) per il Capo della Segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per il consigliere diplomatico, per il portavoce del Ministro, nonché per i Capi delle Segreterie o, in via

alternativa, per i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici dirigenziali non generali e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;

d) al Capo dell'Ufficio Stampa è corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo;

e) ai dirigenti della seconda fascia dei ruoli delle amministrazioni pubbliche assegnati agli Uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione massima, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità a orari disagiati, della qualità della prestazione individuale;

f) il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base "Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di previsione della spesa del Ministero;

g) al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità a orari disagiati eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di Gabinetto sentiti, per gli Uffici di cui al comma 2, i responsabili degli stessi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Per i dipendenti pubblici il trattamento economico previsto dal comma 5 se più favorevole integra per la differenza il trattamento economico in godimento. Ai Capi degli uffici di cui alle lettere a), b) e c) del comma 5, dipendenti da pubbliche amministrazioni e che optano per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante rispettivamente al Segretario generale, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale e ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero. In ogni caso trovano applicazione le disposizioni speciali che introducono criteri e limiti retributivi complessivi per il personale dipendente da pubbliche amministrazioni in caso di cumulo di incarichi.

7. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al dieci per cento del contingente complessivo.

8. I Capi degli uffici di cui al comma 2 sono nominati dal Ministro per la durata massima del relativo mandato governativo. In particolare, il Capo di Gabinetto e il Capo dell'Ufficio legislativo sono individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, professori universitari di ruolo, dirigenti di prima fascia dell'amministrazione dello Stato ed equiparati, nonché

tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di adeguata professionalità. Il Capo della Segreteria e il Segretario particolare possono essere individuati tra dipendenti pubblici e anche tra estranei alla pubblica amministrazione. Le posizioni del Capo di Gabinetto, dei Capi degli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2 e dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 3.

9. Presso il Gabinetto possono essere conferiti, nell'ambito delle prescritte dotazioni organiche, complessivamente due incarichi dirigenziali: un incarico dirigenziale di livello generale, con funzioni di Consigliere per i rapporti con il Parlamento; un incarico dirigenziale di livello non generale con funzioni di responsabile Comunicazione del Ministero.

10. Possono essere inoltre conferiti incarichi di Vice Capo degli uffici di Gabinetto e stampa, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni, nell'ambito del contingente di cui al comma 9, oppure a esperti e consulenti, nell'ambito del contingente di cui al comma 4. Può essere conferito un incarico di Vice Capo dell'Ufficio legislativo nell'ambito del contingente di cui al comma 4.

11. L'assegnazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali agli Uffici di diretta collaborazione è disposta con atti del Capo di Gabinetto.

12. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale Organizzazione, assegnando unità di personale in numero non superiore al cinquanta per cento delle unità addette agli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2. La suddetta Direzione generale fornisce altresì le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione.

13. Gli Uffici di diretta collaborazione possono avvalersi, al di fuori del contingente di cui al comma 3, sulla base di convenzioni con le Università e gli Istituti di alta formazione, di personale distaccato dalle medesime Istituzioni per lo svolgimento di programmi di interesse comune, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4

(Ufficio di Gabinetto)

1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle proprie competenze e di quelle delegate dal Ministro.

2. In particolare, il Capo di Gabinetto coordina le attività affidate agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro riferendone al medesimo e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e i compiti delle strutture dirigenziali di livello generale. In particolare, verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro, cura gli affari e gli atti la cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con le strutture dirigenziali di livello generale, con il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e con l'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, coordina e promuove le attività di studio e di ricerca.

3. Il Capo di Gabinetto può essere coadiuvato da uno o due Vice Capi di Gabinetto, nominati ai sensi dell'articolo 3, comma 10.

Art. 5

(Ufficio Legislativo)

1. L'Ufficio legislativo provvede allo studio e alla definizione dell'attività normativa nelle materie di competenza del Ministero, in coordinamento con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assicurando il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento e la qualità del linguaggio normativo. Segue la normativa comunitaria nelle materie di interesse del Ministero, svolge attività di consulenza tecnico-giuridica

in riferimento ai negoziati relativi a convenzioni e trattati internazionali relativi ai beni e attività culturali e la formazione delle relative leggi di recepimento in collaborazione con il Consigliere diplomatico, cura, in raccordo con il Consigliere per i rapporti con il Parlamento di cui all'articolo 2, comma 1, l'istruttoria delle risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo. Ha funzioni di consulenza giuridica e legislativa nei confronti del Ministro, degli uffici di diretta collaborazione e del Segretario generale, nonché, limitatamente alle questioni interpretative di massima che presentano profili di interesse generale, delle Direzioni generali centrali; svolge funzione di assistenza nei rapporti di natura tecnico-giuridica con la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza unificata, con le autorità amministrative indipendenti e con il Consiglio di Stato; cura l'istruttoria in materia di contenzioso costituzionale.

Art. 6
(Ufficio Stampa)

1. L'Ufficio tiene i rapporti con la stampa, cura la comunicazione pubblica del Ministro e supervisiona la comunicazione istituzionale del Ministero. Cura, in particolare, i rapporti con le emittenti radiotelevisive italiane ed estere per promuovere lo sviluppo della cultura e il turismo, anche mediante progetti specifici di comunicazione del patrimonio culturale materiale e immateriale e delle attività di tutela e valorizzazione; a tal fine si raccorda con le strutture centrali e periferiche interessate.

2. L'Ufficio organizza e coordina, in raccordo con la Direzione generale Organizzazione, l'attività di comunicazione interna diretta agli uffici centrali e periferici del Ministero.

Art. 7
(Ulteriori uffici di diretta collaborazione)

1. La Segreteria del Ministro svolge attività di supporto ai compiti del medesimo, ne cura il cerimoniale ed è coordinata da un Capo della Segreteria. Il Segretario particolare del Ministro cura i rapporti diretti dello stesso nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.

2. Il Consigliere diplomatico, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri, assiste il Ministro in campo internazionale e comunitario, promuove e assicura la partecipazione attiva del Ministro agli organismi internazionali e comunitari e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento, in collaborazione con l'Ufficio legislativo, ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero. Il Consigliere diplomatico si raccorda con il Segretariato generale per la predisposizione degli atti di rilevanza europea e internazionale.

Art. 8
(Segreterie dei Sottosegretari di Stato)

1. I Capi delle Segreterie e i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati dai Sottosegretari interessati.

2. Alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato, oltre il capo della segreteria, è assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di 8 unità, delle quali non più di 3 estranee all'amministrazione assunte con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Sottosegretario.

Art. 9
(Organismo indipendente di valutazione della performance)

1. Presso il Ministero è istituito l'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, di seguito denominato: «Organismo», ufficio dirigenziale generale, in forma di organo monocratico, che svolge, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 e successive modificazioni, raccordandosi, per la raccolta dei dati, con la Direzione generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio.

2. Presso l'Organismo è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Struttura tecnica permanente per la misurazione della *performance*, prevista dall'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo n. 150 del 2009 e successive modificazioni, alla quale il Capo di Gabinetto assegna il personale e le risorse finanziarie e strumentali necessarie, incluso un dirigente di livello dirigenziale non generale, nell'ambito dei contingenti e delle risorse attribuiti agli Uffici di diretta collaborazione.

3. Il Direttore dell'Organismo individua un responsabile della Struttura tecnica permanente per la misurazione della *performance* nell'ambito del personale assegnato alla medesima Struttura ai sensi del comma 2.

4. L'Organismo indipendente della valutazione della *performance* costituisce centro di costo del Centro di responsabilità "Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro".

Art. 10

(Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale).

1. Il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale risponde funzionalmente al Ministro, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni.

2. Con decreto da adottarsi ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni, ne è definito l'organico. Alle esigenze del Comando si provvede mediante il centro di responsabilità "Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro".

Capo III **Amministrazione centrale**

Art. 11

(Segretariato generale)

1. Il Segretario generale del Ministero è nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il Segretario generale assicura il coordinamento e l'unità dell'azione amministrativa, elabora le direttive, gli indirizzi e le strategie concernenti l'attività complessiva del Ministero, coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e riferisce periodicamente al Ministro gli esiti della sua attività. Il Segretario generale coordina inoltre le direzioni generali centrali, i segretariati regionali e gli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero ed è responsabile direttamente nei confronti del Ministro dell'attività di coordinamento e della puntuale realizzazione degli stessi.

2. Il Segretario generale, in attuazione degli indirizzi del Ministro, in particolare:

a) esercita il coordinamento dell'attività degli uffici, anche attraverso la convocazione periodica in conferenza, anche per via telematica, dei direttori generali centrali, dei titolari degli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero e dei segretari regionali, per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo oppure afferenti a più competenze; la conferenza dei direttori generali centrali, dei titolari degli uffici dirigenziali generali periferici e dei segretari

regionali è in ogni caso convocata ai fini del coordinamento dell'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali di cui al lettera l);

b) coordina le attività delle direzioni generali centrali e dei segretariati regionali, nelle materie di rispettiva competenza, per le intese istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni;

c) in caso di inerzia, sollecita i direttori generali centrali, i titolari degli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero e i segretari regionali responsabili e adotta le opportune prescrizioni; in caso di perdurante inerzia e di inottemperanza alle proprie prescrizioni specifiche, il Segretario generale si sostituisce al responsabile dell'ufficio e adotta tutti gli atti necessari a realizzare compiutamente e nei termini previsti i progetti specifici;

d) concorda con le Direzioni generali competenti le determinazioni da assumere in sede di conferenza di servizi per interventi di carattere intersettoriale e di dimensione sovragiografica;

e) partecipa alle riunioni del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, senza diritto di voto;

f) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale, nonché gli interventi conseguenti a emergenze di carattere nazionale e internazionale, in collaborazione con le altre Istituzioni competenti; coordina l'attività di tutela in base a criteri uniformi ed omogenei sull'intero territorio nazionale;

g) raccoglie, coordina e analizza i fabbisogni del patrimonio immobiliare e mobiliare, di beni e di servizi del Ministero; cura i rapporti con l'Agenzia del demanio

h) coordina la predisposizione delle relazioni di legge alle Istituzioni ed agli Organismi sovranazionali e al Parlamento, anche ai sensi dell'articolo 84 del Codice;

i) coordina gli esiti delle elaborazioni dei programmi annuali e pluriennali del Ministero e dei relativi piani di spesa, da sottoporre all'approvazione del Ministro, anche sulla base delle risultanze delle riunioni della conferenza di cui alla lettera a);

l) formula proposte al Ministro, sentiti i direttori generali centrali, i titolari degli uffici dirigenziali di livello generale periferici e i segretari regionali, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

m) coordina le attività di rilevanza europea e internazionale, ivi inclusa la programmazione dei fondi comunitari diretti e indiretti, anche svolgendo, ove richiesto, le funzioni proprie della autorità di gestione dei programmi comunitari; coordina i rapporti con l'UNESCO e promuove l'iscrizione di nuovi siti e di nuovi elementi nelle liste del patrimonio mondiale materiale e immateriale, sulla base dell'attività istruttoria compiuta dalle competenti direzioni generali;

n) coordina il Servizio ispettivo e approva il programma annuale dell'attività ispettiva, anche sulla base degli indirizzi dell'azione amministrativa indicati dal Ministro;

o) cura l'istruttoria dei procedimenti di concessione del patrocinio del Ministero;

p) cura gli adempimenti connessi al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata alla finalità del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

q) esercita i diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, sulle società partecipate dal Ministero, sentite le Direzioni generali competenti per materia e, per quanto attiene ai profili contabili, la Direzione Bilancio;

r) definisce le specifiche tecniche e le modalità operative attraverso le quali i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, comunicano mensilmente al Ministero l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento e provvedono a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse; a tal fine, predispone e cura la creazione e la gestione di un'apposita sezione sul sito istituzionale del Ministero per la trasparenza delle donazioni ammesse a fruire dei benefici fiscali previsti

dall'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge [...], in modo che siano associati ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, agli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, ai fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, all'ente o all'ufficio responsabile del bene, nonché alla fruizione;

s) favorisce, coadiuvato dalla Direzione generale Musei e dai Poli museali regionali, l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; individua, con l'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze, gli strumenti necessari ad assicurare il flusso delle risorse; promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalità di finanziamento collettivo;

t) cura l'elaborazione, entro il 31 ottobre di ciascun anno, sulla base delle proposte e delle istruttorie curate dalle direzioni generali centrali competenti e dalle altre direzioni periferiche e dai segretariati regionali, del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», di cui articolo 7, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge [...], mediante individuazione dei beni e dei siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici;

u) esercita le funzioni relative alla vigilanza del Ministro sull'Istituto per il credito sportivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

3. Presso il Segretariato generale opera il Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea di cui all'articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Ufficio speciale programmi comunitari.

4. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni.

5. Il Segretariato generale si articola in undici uffici dirigenziali di livello non generale, compresi il Servizio ispettivo, cui sono assegnati dirigenti con funzioni ispettive.

Art. 12

(Uffici dirigenziali generali centrali)

1. Il Ministero si articola, a livello centrale, nei seguenti Uffici dirigenziali di livello generale:

- a) Direzione generale "Educazione e ricerca";
- b) Direzione generale "Archeologia";
- c) Direzione generale "Belle arti e paesaggio";
- d) Direzione generale "Arte e architettura contemporanee e periferie urbane";
- e) Direzione generale "Spettacolo";
- f) Direzione generale "Cinema";
- g) Direzione generale "Turismo";
- h) Direzione generale "Musei";
- i) Direzione generale "Archivi";
- l) Direzione generale "Biblioteche";
- m) Direzione generale "Organizzazione";
- n) Direzione generale "Bilancio".

Art. 13

(Direzione generale "Educazione e ricerca")

1. La Direzione generale Educazione e ricerca svolge funzioni e compiti relativi al

coordinamento e alla valutazione dei programmi di educazione, formazione e ricerca nei campi di pertinenza del Ministero.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) approva, con cadenza triennale, un piano delle attività formative, di ricerca e di autovalutazione degli uffici centrali e periferici del Ministero;

b) autorizza e valuta, sentite le Direzioni generali centrali competenti, le attività formative e di ricerca svolte dalle strutture centrali e periferiche del Ministero. A tal fine, predispone e aggiorna la struttura delle attività di formazione e ricerca del Ministero; indica gli obiettivi formativi; ne rileva il fabbisogno finanziario e di risorse; ne stabilisce i criteri di valutazione;

c) alloca risorse e stabilisce premialità, sentito il Segretario generale e d'intesa con la Direzione generale Bilancio, in relazione alle attività di educazione, formazione e di ricerca svolte dagli uffici centrali e periferiche del Ministero;

d) promuove e organizza periodici corsi di formazione per il personale del Ministero; cura, d'intesa con le direzioni generali competenti, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero, e a tale fine: coordina le attività di formazione; definisce i piani di formazione, sulla base dei dati forniti dalle strutture centrali e periferiche del Ministero tramite appositi prospetti informativi; pianifica, progetta e gestisce i corsi di formazione e valuta l'efficacia degli interventi formativi; cura i rapporti con le università e con enti e organismi di formazione; gestisce la banca dati della formazione;

e) approva e valuta gli obiettivi degli *stages* e tirocini promossi dagli Istituti centrali e dalle Scuole presso gli archivi di Stato, nonché da tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero; promuove, monitora e valuta i programmi formativi di tirocinio attivati tramite il "Fondo 1000 giovani per la cultura" di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;

f) autorizza e valuta iniziative di educazione, formazione e ricerca svolte da altri soggetti pubblici o da soggetti privati, che abbiano ad oggetto le attività di competenza del Ministero o che prevedano attività formative svolte presso o in collaborazione con gli uffici centrali e periferici del Ministero;

g) collabora con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Consiglio Nazionale delle Ricerche e altri enti di ricerca italiani o esteri alle attività di coordinamento dei programmi universitari e di ricerca relativi ai campi di attività del Ministero; stipula accordi con le Regioni al fine di promuovere percorsi formativi congiunti;

h) promuove iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali e turismo, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali; favorisce e promuove la partecipazione, anche in partnership con altre istituzioni pubbliche e private, a bandi per l'accesso a fondi europei e internazionali.

i) predispone ogni anno, d'intesa col Consiglio Superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che abbia ad oggetto la conoscenza del patrimonio stesso e della sua funzione civile; il piano è attuato anche mediante apposite convenzioni con le Regioni, gli enti locali, le università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;

l) coordina le iniziative atte ad assicurare la catalogazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 17 del Codice;

m) predispone annualmente un rapporto sull'attuazione dell'articolo 9 della Costituzione;

n) cura il coordinamento del sistema dei servizi educativi, di comunicazione, di divulgazione e promozione ai sensi degli articoli 118 e 119 del Codice attraverso il Centro per i servizi educativi, anche in relazione al pubblico con disabilità;

o) cura la promozione della conoscenza del patrimonio culturale, in ambito locale, nazionale ed internazionale, anche mediante apposite campagne integrate di informazione, con riferimento a realtà territoriali definite o a percorsi culturali determinati, la cui definizione ed i cui contenuti sono elaborati d'intesa con le direzioni generali competenti e gli uffici ministeriali cui sono affidati in

consegna i vari istituti e luoghi della cultura coinvolti nelle iniziative promozionali. Le campagne informative possono riguardare anche istituti e luoghi della cultura pertinenti ad altri soggetti, pubblici o privati, previa intesa con gli interessati;

p) coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli archivi di Stato;

q) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica agli uffici periferici del Ministero;

r) collabora con gli Istituti di cultura italiani all'estero al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio culturale della Nazione;

s) cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi previsti dagli articoli 29 e 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi di cui all'art. 9-*bis* del Codice; cura altresì i procedimenti relativi all'accreditamento degli istituti di formazione dei restauratori;

t) cura, raccordandosi con la Direzione generale Archeologia, la tenuta e il funzionamento dell'elenco, disciplinato dal decreto ministeriale 20 marzo 2009, degli istituti e dei dipartimenti archeologici universitari, nonché dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 95 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

u) redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari.

v) coordina le attività di studio e di ricerca attraverso un apposito ufficio studi.

3. La Direzione generale Educazione e ricerca svolge le funzioni di coordinamento e vigilanza sull'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, sull'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, sull'Opificio delle pietre dure e sull'Istituto centrale per il restauro del patrimonio archivistico e librario.

4. La Direzione generale Educazione e ricerca costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.

5. La Direzione generale Educazione e ricerca si articola in non più di cinque uffici dirigenziali di livello non generale, compresi l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, sull'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, l'Opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale per il restauro del patrimonio archivistico e librario, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'art. 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Art. 14

(Direzione generale "Archeologia")

1. La Direzione generale Archeologia svolge le funzioni e i compiti relativi alla tutela di aree e beni di interesse archeologico, anche subacquei. Con riferimento all'attività di tutela esercitata dalle Soprintendenze Archeologia, la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza, informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai titolari degli uffici dirigenziali di livello generale periferici e dai segretari regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Organizzazione e dalla Direzione generale Bilancio;

b) concorda con la Direzione generale Belle arti e paesaggio le determinazioni da assumere nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale che riguardano interventi in aree o su beni di interesse archeologico;

c) è sentito dagli Istituti di cui all'articolo 29, comma 3, ai fini dell'autorizzazione al prestito di beni di interesse archeologico per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 18, comma 2, lettera q), fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;

d) può proporre alla Direzione generale Musei di dichiarare, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni di interesse archeologico e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto beni di interesse archeologico, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 18, comma 2, lettera q), fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;

e) affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo 89 del Codice;

f) elabora, anche su proposta dei soprintendenti e comunque sentita la Direzione generale Educazione e ricerca, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni di interesse archeologico;

g) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni di interesse archeologico;

h) provvede al pagamento del premio di rinvenimento nei casi previsti dall'articolo 92 del Codice;

i) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, secondo le modalità da esso definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni di interesse archeologico;

l) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni di interesse archeologico, a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 70, 95, 96, 97 e 98 del Codice;

m) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e), e 82, del Codice;

n) predispone ed aggiorna, sentiti i competenti organi consultivi, gli indirizzi di carattere generale cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68 del Codice;

o) promuove la stipula di convenzioni tra il Ministero, gli enti territoriali e locali e cooperative di giovani, storici dell'arte, archeologi, archivisti e bibliotecari, per la migliore gestione di beni archeologici, per rendere più fruibili e funzionali i luoghi d'arte e di studio e accrescere la sensibilità culturale e l'educazione al patrimonio storico e artistico;

p) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica agli uffici periferici del Ministero;

q) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice.

3. La Direzione generale Archeologia esercita il coordinamento e la vigilanza sulla Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia e sulla Soprintendenza speciale per il Colosseo e l'area archeologica di Roma, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione generale Bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. La Direzione generale Archeologia esercita altresì la vigilanza, unitamente alla Direzione generale Educazione e ricerca e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla Scuola Archeologica Italiana in Atene.

4. La Direzione generale Archeologia costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.

5. La Direzione generale Archeologia si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale centrali e nelle Soprintendenze Archeologia, uffici dirigenziali non generali periferici,

individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'art. 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Art. 15

(Direzione generale "Belle arti e paesaggio")

1. La Direzione generale Belle arti e paesaggio svolge le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni storici, artistici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, alla tutela dei beni architettonici e alla qualità ed alla tutela del paesaggio. Con riferimento all'attività di tutela esercitata dalle Soprintendenze Belle arti e paesaggio, la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza, informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai titolari degli uffici dirigenziali di livello generale periferici e dai segretari regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Organizzazione e dalla Direzione generale Bilancio;

b) elabora, anche su proposta dei titolari degli uffici dirigenziali di livello generale periferici, dei segretari regionali e dei soprintendenti, sentita la Direzione Educazione e ricerca, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di inventariazione e catalogazione dei beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici;

c) esprime la volontà dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni immobili di interesse architettonico, storico, artistico ed etnoantropologico;

d) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, secondo le modalità da esso definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici;

e) è sentito dagli Istituti di cui all'articolo 29, comma 3, ai fini dell'autorizzazione al prestito di beni storici, artistici ed etnoantropologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 18, comma 2, lettera q), fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;

f) può proporre alla Direzione generale Musei di dichiarare, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni storici, artistici ed etnoantropologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto i beni medesimi, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 18, comma 2, lettera q), fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;

g) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nel settore di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 70, 95, 96 e 98 del Codice;

h) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e), e 82 del Codice;

i) predisporre ed aggiorna, sentiti i competenti organi consultivi, gli indirizzi di carattere generale cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68 del Codice;

l) esprime le determinazioni dell'amministrazione, concordate con le direzioni generali competenti, in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale

per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovregionale;

m) istruisce, acquisite le valutazioni delle direzioni generali competenti, i procedimenti di valutazione di impatto ambientale ed esprime il parere per le successive determinazioni del Ministro;

n) esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipulazione, da parte del Ministro, delle intese di cui all'articolo 143, comma 2, del Codice;

o) concorda, d'intesa con il segretario regionale competente, la proposta per l'approvazione in via sostitutiva, da parte del Ministro, del piano paesaggistico limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;

p) ai sensi dell'articolo 141 del Codice adotta, sentite le Commissioni regionali per il patrimonio culturale competenti, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici che insistano su un territorio appartenente a più regioni;

o) promuove la stipula di convenzioni tra il Ministero, gli enti territoriali e locali e cooperative di giovani, storici dell'arte, archeologi, archivisti e bibliotecari, per la migliore gestione di beni storici e artistici, per rendere più fruibili e funzionali i luoghi d'arte e di studio e accrescere la sensibilità culturale e l'educazione al patrimonio storico e artistico;

r) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica agli uffici periferici del Ministero;

s) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice.

3. La Direzione generale Belle arti e paesaggio esercita il coordinamento e la vigilanza sull'Istituto centrale per la demotnoantropologia e sull'Istituto centrale della grafica, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione Bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo.

4. La Direzione generale Belle arti e paesaggio costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.

5. La Direzione generale Belle arti e paesaggio si articola in cinque uffici dirigenziali di livello non generale, compresi l'Istituto centrale per la demotnoantropologia e l'Istituto centrale della grafica, e in Soprintendenze Belle arti e paesaggio, uffici dirigenziali di livello non generale periferici, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Presso la Direzione generale opera il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 78.

Art. 16

(Direzione generale "Arte e architettura contemporanee e periferie urbane")

1. La Direzione generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane svolge le funzioni e i compiti relativi alla qualità architettonica ed urbanistica ed alla promozione dell'arte e delle architettura contemporanee. La Direzione promuove altresì la riqualificazione e il recupero delle periferie urbane.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai titolari degli uffici dirigenziali di livello generale periferici e dai segretari regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Organizzazione e dalla Direzione generale Bilancio;

b) elabora, anche su proposta dei titolari degli uffici dirigenziali di livello generale periferici, dei segretari regionali e dei sovrintendenti, sentita la Direzione generale Educazione e ricerca, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di inventariazione e catalogazione delle opere di arte e architettura contemporanea;

c) promuove la qualità del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica; partecipa all'ideazione di opere pubbliche o fornisce consulenza alla loro progettazione, con particolare riguardo alle opere destinate ad attività culturali o a quelle che incidano in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale;

d) dichiara l'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e dell'articolo 37 del Codice;

e) ammette ai contributi economici le opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e gli interventi riconosciuti di particolare qualità architettonica e urbanistica ai sensi dell'articolo 37 del Codice;

f) promuove la formazione, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza della cultura e della qualità architettonica, urbanistica e del paesaggio, nonché dell'arte contemporanea;

g) promuove la conoscenza dell'arte contemporanea italiana all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo;

h) promuove la creatività e la produzione artistica contemporanea e ne diffonde la conoscenza, valorizzando, anche mediante concorsi, le opere di giovani artisti;

i) esercita la vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale;

l) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica alle uffici periferici del Ministero;

m) elabora proposte e cura l'istruttoria propedeutica alla partecipazione del Ministro al coordinamento delle politiche urbane attuate dalle amministrazioni centrali interessate attraverso il Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU) di cui all'articolo 12-*bis* del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; cura e coordina, anche tramite gli uffici periferici del Ministero, la concertazione con le regioni e con le autonomie locali, nella prospettiva della crescita, dell'inclusione sociale e della coesione territoriale, al fine della promozione e della realizzazione di programmi e piani di rigenerazione urbana e di riqualificazione, anche ambientale, delle periferie urbane, anche nel quadro della programmazione nazionale e regionale dei fondi europei;

n) promuove la qualità del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica, in particolare nell'ideazione di opere pubbliche, con particolare riguardo a quelle destinate a riqualificare aree periferiche compromesse o degradate, al fine della ridefinizione e ricostituzione di paesaggi, secondo le previsioni della Convenzione europea del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dall'Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 14;

o) promuove iniziative di riqualificazione e valorizzazione delle periferie urbane, anche tramite apposite convenzioni con enti territoriali ed enti locali, università e altri soggetti pubblici e privati.

3. La Direzione generale Arte e architettura contemporanea e periferie urbane costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.

4. La Direzione generale Arte e architettura contemporanea e periferie urbane si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale centrali.

Art. 17
(Direzione generale "Spettacolo")

1. La Direzione generale Spettacolo svolge funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali.

2. In particolare, il Direttore generale:

- a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività dello spettacolo;
- b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;
- c) esercita la vigilanza sulle Fondazioni lirico-sinfoniche e sull'Istituto nazionale per il dramma antico (INDA);
- d) esprime alla Direzione generale Cinema le valutazioni di competenza ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia;
- e) esprime alla Direzione generale Biblioteche le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprietà letteraria e diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE).

3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di spettacolo dal vivo previste dalla normativa di settore e partecipa alle riunioni della Consulta per lo spettacolo e delle relative sezioni competenti.

4. Restano ferme la composizione e le competenze dell'Osservatorio dello spettacolo, che opera presso la Direzione generale Spettacolo. Resta fermo quanto previsto all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, e successive modificazioni.

5. La Direzione generale Spettacolo costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.

6. La Direzione generale Spettacolo si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale

Art. 18
(Direzione generale "Cinema")

1. La Direzione generale Cinema svolge le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero.

2. In particolare, il Direttore generale:

- a) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri;
- b) ai sensi della Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, propone e attua, con riferimento al settore di competenza, misure finalizzate a fornire alle industrie culturali nazionali autonome un accesso effettivo ai mezzi di produzione, di diffusione e di distribuzione delle attività, dei beni e dei servizi culturali;
- c) svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, dell'interesse culturale dei film, della qualifica *d'essai* di film nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;
- d) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività cinematografiche e degli enti e delle iniziative che sostengono la cultura cinematografica;
- e) svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e musicale e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle Entrate;

f) cura, fermo restando il coordinamento del Segretario generale, le attività di rilievo internazionale concernenti la produzione cinematografica e audiovisiva, nonché gli adempimenti di competenza del Ministero in materia di accordi internazionali di coproduzione cinematografica e audiovisiva;

g) svolge le attività amministrative connesse al rilascio del nulla osta alla proiezione in pubblico di film;

h) svolge le attribuzioni del Ministero in merito alla promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, e in tale ambito cura i rapporti con gli altri Ministeri, con particolare riferimento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per quanto concerne la promozione della formazione, con le regioni e gli enti locali, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre istituzioni pubbliche e private;

i) svolge, d'intesa con la Direzione generale Turismo e in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale, anche a fini turistici, dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano;

l) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;

m) esercita la vigilanza sulla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, sulla Fondazione La Biennale di Venezia, sentita la Direzione generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane, nonché su Cinecittà Holding S.p.a. in liquidazione;

n) esprime alla Direzione generale Biblioteche le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprietà letteraria, diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE).

3. Il Direttore generale presiede le commissioni previste dalla normativa di settore nelle materie di competenza e partecipa alle riunioni della Consulta per lo spettacolo e della relativa sezione competente, secondo le modalità previste dalla normativa di settore, anche attraverso dirigenti appositamente delegati.

4. Presso la Direzione generale opera l'Osservatorio per lo spettacolo di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni.

5. La Direzione generale Cinema costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni.

6. La Direzione generale Cinema si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale.

Art. 19

(Direzione generale "Turismo")

1. La Direzione generale Turismo svolge funzioni e compiti in materia di turismo, e a tal fine cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le Regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni comunitarie e internazionali in materia di turismo e i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche. Effettua inoltre la vigilanza sugli enti e l'assistenza alla domanda turistica e al turismo sociale, fermo restando quanto disposto dal comma 2.

2. Il Direttore generale, in particolare:

a) elabora e sottopone all'approvazione del Ministro i piani di sviluppo e integrazione delle politiche turistiche nazionali, nonché di quelle comunitarie e internazionali e ne cura l'attuazione;

b) definisce delle strategie per rilanciare la competitività dell'Italia sullo scenario internazionale e per la promozione del *Made in Italy*; a tal fine si raccorda con il Segretariato generale e con le Direzioni generali competenti per materia;

c) promuove iniziative, raccordandosi con le altre Direzioni generali e con l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, per il sostegno alla realizzazione di progetti strategici per la qualità e lo sviluppo dell'offerta turistica e per il miglioramento della qualità dei servizi turistici e per una migliore offerta turistica dei territori al fine di creare una variegata offerta tematica idonea a soddisfare le molteplici esigenze dei turisti nazionali e stranieri;

d) promuove, in raccordo con l'ENIT, azioni dirette alla valorizzazione della ricchezza e della varietà delle destinazioni turistiche italiane, attraverso l'attuazione di interventi in favore del settore turistico, sia su fondi nazionali sia in riferimento a programmi cofinanziati dall'Unione Europea;

e) cura, fermo restando il coordinamento del Segretario generale, le attività di rilievo internazionale concernenti il settore del turismo;

f) elabora, in raccordo con l'ENIT, programmi e promuove iniziative, in raccordo con le Direzioni generali competenti e i Segretariati regionali, finalizzate all'incremento dell'offerta turistica destinata alla fruizione del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai siti e agli elementi dichiarati dall'UNESCO patrimonio culturale materiale o immateriale dell'umanità;

g) istituisce, in raccordo con i Segretariati regionali e con gli enti territoriali, reti e percorsi di valorizzazione condivisa del patrimonio culturale e del paesaggio e cura la definizione, in raccordo con la Direzione generale Belle arti e paesaggio, degli indirizzi strategici dei progetti relativi alla promozione turistica degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica e delle iniziative di promozione turistica finalizzate a valorizzare le identità territoriali e le radici culturali delle comunità locali;

i) elabora programmi e promuove iniziative finalizzati a sensibilizzare le giovani generazioni al turismo sostenibile e rispettoso del patrimonio culturale, dell'ambiente e dell'ecosistema;

l) provvede alla diffusione del Codice di Etica del Turismo;

m) gestisce il Fondo buoni vacanze da destinare a interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli;

n) attua iniziative di assistenza e tutela dei turisti, garantendo il consumatore di pacchetto turistico;

o) svolge attività di indirizzo e vigilanza su ENIT-Agenzia nazionale del turismo, ACI – Automobile Club d'Italia e CAI – Club Alpino Italiano, nonché la società Promuovi Italia S.p.a. in liquidazione;

p) gestisce il Fondo nazionale di garanzia;

q) cura le attività di regolazione delle imprese turistiche e di interazione con il sistema delle autonomie locali e le realtà imprenditoriali;

r) provvede alla programmazione e gestione di fondi strutturali e promuove gli investimenti di competenza all'estero e in Italia;

s) cura le attività inerenti all'esercizio di ogni altra competenza statale in materia di turismo;

t) predispone gli atti necessari all'attuazione delle misure a sostegno delle imprese di settore, ivi compresa la concessione di crediti di imposta;

u) predispone gli atti necessari al monitoraggio dell'applicazione e alla revisione periodica degli standard minimi e uniformi su tutto il territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali, e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo ed internazionale;

v) convoca, in qualità di amministrazione procedente, apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al fine di promuovere la realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia e accelerare il rilascio da parte delle amministrazioni competenti dei relativi permessi, nulla osta, autorizzazioni, licenze e atti di assenso comunque denominati;

z) promuove la realizzazione di progetti di valorizzazione del paesaggio, anche tramite l'ideazione e la realizzazione di itinerari turistico-culturali dedicati, nell'ambito del Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo del turismo in Italia, elaborati a cura delle regioni e degli enti locali, singoli o associati.

3. Presso la Direzione generale Turismo, che ne supporta le attività, hanno sede e operano il Centro per la promozione del codice mondiale di etica del turismo, costituito nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, Agenzia specializzata dell'ONU, e il Comitato permanente per la promozione del turismo di cui all'articolo 29.

4. La Direzione generale Turismo costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni.

5. La Direzione generale Turismo si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale.

Art. 20

(Direzione generale "Musei")

1. La Direzione generale Musei cura le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione. Sovrintende al sistema museale nazionale e coordina i poli museali regionali. Svolge altresì funzioni e compiti di valorizzazione del patrimonio culturale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del Codice, con riguardo a tutti gli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, del Codice medesimo, che siano di pertinenza dello Stato o costituiti dallo Stato. La Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza, informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione nei confronti delle attività svolte dai Poli museali regionali.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai titolari degli uffici dirigenziali di livello generale periferici e dai segretari regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Organizzazione e dalla Direzione generale Bilancio;

b) cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre od esposizioni, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice, e ne assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale delle opere d'arte interessate dalle manifestazioni culturali concordate, ai sensi del capo V del titolo I della parte seconda del Codice;

c) cura i diritti patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato dalle mostre, esposizioni od eventi di cui alla lettera b);

d) stabilisce, sentiti i competenti organi consultivi, criteri e linee guida per la ricezione in comodato o in deposito, di cose o beni da parte di istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 44 del Codice, e fornisce, a richiesta, il necessario supporto tecnico-amministrativo per la predisposizione dei relativi atti;

e) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione del patrimonio culturale statale, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed alle realtà territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attività di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice; elabora linee guida, in conformità con i più elevati standard internazionali, per la individuazione delle forme di gestione delle attività di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 115 del Codice, ovvero per la definizione dei casi in cui risulti ancora necessario provvedere all'affidamento dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico in forma

non integrata, ai sensi dell'articolo 117 del medesimo Codice;

f) cura, nell'esercizio delle funzioni di valorizzazione, la predisposizione di modelli di bandi di gara e di convenzioni-tipo per l'affidamento dei servizi per il pubblico, nonché di modelli di atti per la costituzione dei soggetti giuridici previsti dall'articolo 112, comma 5, del Codice;

g) cura la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-regioni in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, degli accordi per la valorizzazione integrata dei beni culturali previsti all'articolo 112, comma 4, del Codice, e per la gestione di servizi strumentali comuni di cui al comma 9 del medesimo articolo 112;

h) assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice e provvede all'incremento della qualità degli inerenti servizi resi dall'amministrazione, al monitoraggio ed alla revisione della carta dei servizi, anche con riguardo ai servizi per il pubblico resi in tutti gli istituti ed i luoghi della cultura dipendenti dal Ministero, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni; predispone altresì linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM), e ne verifica il rispetto da parte dei musei statali;

i) elabora, avvalendosi delle banche dati predisposte dalla Direzione generale Organizzazione, parametri qualitativi e quantitativi, procedure e modelli informatici diretti a valutare la gestione degli istituti e dei luoghi della cultura statali, in termini di economicità, efficienza ed efficacia, nonché di qualità dei servizi di fruizione e di valorizzazione erogati;

l) assicura comunque, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;

m) adotta i provvedimenti in materia di acquisti di cose o beni culturali, secondo le modalità di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e previo parere del competente Comitato tecnico-scientifico;

n) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni culturali dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;

o) elabora, sentite le Direzioni generali competenti per materia, linee guida in materia di bigliettazione e politiche dei prezzi per l'accesso ai musei e ai luoghi della cultura statali, anche in forma integrata nell'ambito degli accordi di fruizione o di valorizzazione di cui agli articoli 102 e 112 del Codice;

p) promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di poli museali per il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio;

q) propone al Direttore generale Bilancio, ai fini di quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, lettera q), sulla base dell'istruttoria elaborata sentiti i titolari degli uffici dirigenziali di livello generale periferici del Ministero di cui all'articolo 2, comma 2, gli interventi diretti al riequilibrio finanziario tra gli istituti e i luoghi della cultura statali, nonché il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni;

r) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni culturali, anche nel rispetto degli accordi di cui alla lettera b), e delle linee guida di cui alla lettera q), sentite le Direzioni generali competenti e fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;

s) coadiuva il Segretario generale nel favorire l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; a tal fine, promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di

raccolta fondi, anche attraverso le modalità di finanziamento collettivo;

t) assicura per tutti gli istituti e luoghi della cultura l'adempimento degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con particolare riguardo ai bilanci degli istituti dotati di autonomia; redige e pubblica altresì un rapporto annuale sulla gestione dei servizi per il pubblico presso gli istituti e i luoghi della cultura;

u) elabora linee guida per lo svolgimento dell'attività di valorizzazione di competenza del Ministero, in conformità con i più elevati standard internazionali, nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e garantendo effettive esperienze di conoscenza e di pubblico godimento;

z) coordina l'elaborazione del progetto culturale di ciascun museo all'interno dell'intero sistema nazionale, in modo da garantire omogeneità e specificità di ogni museo, favorendo la loro funzione di luoghi vitali, inclusivi, capaci di promuovere lo sviluppo della cultura.

3. La Direzione generale Musei esercita la vigilanza sui musei dotati di autonomia speciale di cui all'art. 29, comma 3, e ne approva i relativi bilanci e conti consuntivi, su parere conforme della Direzione generale Bilancio.

4. La Direzione generale Musei costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.

5. Presso la Direzione generale opera la Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO e per i sistemi turistici locali di cui all'articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 77.

6. La Direzione generale Musei si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale centrali e in diciassette poli museali regionali, uffici di livello dirigenziale non generale periferici.

Art. 21

(Direzione generale "Archivi")

1. La Direzione generale Archivi svolge le funzioni e i compiti relativi alla tutela e alla valorizzazione dei beni archivistici. Con riferimento all'attività di tutela esercitata dagli Archivi di Stato-Soprintendenze archivistiche, la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza, informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione.

2. In particolare, la Direzione generale:

a) provvede alla razionalizzazione degli immobili e degli spazi destinati agli archivi, al fine del miglioramento dell'efficienza e del contenimento della spesa, stipulando a tal fine convenzioni con l'Agenzia del demanio, le Regioni e gli enti locali e promuovendo la costituzione di poli archivistici per il coordinamento dell'attività degli istituti che svolgono funzioni analoghe nell'ambito dello stesso territorio;

b) propone ai fini dell'istruttoria per il settore di competenza, gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorità anche sulla base delle indicazioni degli archivi di Stato e tenendo conto altresì dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Bilancio;

c) autorizza gli interventi previsti dall'articolo 21, comma 1, del Codice da eseguirsi sui beni archivistici sottoposti a tutela;

d) autorizza il prestito di beni archivistici per mostre o esposizioni ai sensi dell'articolo 48 del Codice; autorizza, altresì, l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale ai sensi dell'articolo 66 del Codice, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;

e) predisporre linee guida e direttive per la formazione degli archivi correnti e collabora, ai sensi degli articoli 23-ter, 40, comma 3, e 43, comma 4, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, con le amministrazioni competenti alla definizione delle regole tecniche e dei requisiti funzionali in materia di formazione

e conservazione di documenti digitali della pubblica amministrazione;

f) elabora, sentita la Direzione generale Educazione e ricerca, programmi concernenti studi, ricerche e iniziative scientifiche;

g) esercita le funzioni in materia di riproduzione e restauro dei beni archivistici, elaborazione scientifica e conservazione della memoria digitale, rapporti con gli organismi internazionali di settore e coordina altresì le relazioni con le amministrazioni archivistiche estere;

h) approva i piani di conservazione e scarto degli archivi degli uffici dell'amministrazione statale;

i) concede contributi per interventi su archivi vigilati;

l) cura le intese con i competenti organi del Ministero dell'interno per l'individuazione dei documenti di carattere riservato presso gli archivi pubblici e privati e per la definizione delle modalità di consultazione dei medesimi;

m) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice e ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia a oggetto i beni medesimi, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;

n) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archivistici;

o) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archivistici;

p) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni archivistici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice;

q) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, secondo le modalità di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;

r) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni archivistici in ambito internazionale;

s) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128 del Codice;

t) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione dei beni archivistici, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione e alle realtà territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attività di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice;

u) cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre od esposizioni, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice, e ne assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale dei beni archivistici interessati dalle manifestazioni culturali concordate, ai sensi del capo V del titolo I della parte seconda del Codice;

v) cura la predisposizione, anche sulla base della rilevazione delle migliori pratiche, di modelli generali delle intese istituzionali di programma, degli accordi di programma quadro e degli altri strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, nonché degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112, commi 4 e 9, del Codice.

3. La Direzione generale Archivi svolge le funzioni di vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione generale Bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo.

4. La Direzione generale Archivi, in materia informatica, elabora e coordina le metodologie archivistiche relative all'attività di ordinamento e di inventariazione, esercita il coordinamento dei

sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale, studia e applica sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali, promuove l'applicazione di metodologie e parametri, anche attraverso iniziative di formazione e aggiornamento. A tal fine, la Direzione generale si coordina con la Direzione generale Bilancio e con la Direzione generale Organizzazione.

5. La Direzione generale Archivi costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.

6. La Direzione generale Archivi si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale centrali, compreso l'Archivio centrale dello Stato, e negli Archivi di Stato-Soprintendenze archivistiche, uffici dirigenziali di livello non generale periferici, di cui all'articolo 33.

Art. 22

(Direzione generale "Biblioteche")

1. La Direzione generale Biblioteche svolge funzioni e compiti relativi alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, agli istituti culturali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà letteraria e al diritto d'autore.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento, anche sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Bilancio;

b) provvede alla razionalizzazione degli immobili e degli spazi destinati alle biblioteche, al fine del miglioramento dell'efficienza e del contenimento della spesa, stipulando a tal fine convenzioni con l'Agenzia del demanio, le Regioni e gli enti locali e promuovendo la costituzione di poli bibliotecari per il coordinamento dell'attività degli istituti che svolgono funzioni analoghe nell'ambito dello stesso territorio;

c) autorizza, ai sensi dell'articolo 21 del Codice, gli interventi da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale;

d) autorizza il prestito di beni librari sottoposti a tutela statale per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;

e) elabora, sentita la Direzione generale Educazioni e ricerca, programmi concernenti studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni librari;

f) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice e ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia a oggetto i beni medesimi, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;

g) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni librari;

h) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni librari;

i) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri;

l) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

m) promuove il libro e la lettura e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi, anche attraverso accordi con le scuole di ogni ordine e grado e con organismi e enti specializzati, avvalendosi della collaborazione del Centro per il libro e la lettura;

n) provvede allo svolgimento dell'attività istruttoria per la concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai

sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534;

o) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni librari a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice;

p) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni librari, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;

q) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni librari in ambito internazionale;

r) decide, per i settori di competenza i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16 e 128 del Codice;

s) svolge le funzioni di coordinamento e vigilanza sull'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e sull'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi;

t) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione dei beni librari, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione e alle realtà territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attività di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice;

u) cura la predisposizione, anche sulla base della rilevazione delle migliori pratiche, di modelli generali delle intese istituzionali di programma, degli accordi di programma quadro e degli altri strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, nonché degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112, commi 4 e 9, del Codice;

v) cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre od esposizioni, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice, e ne assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale dei beni librari interessati dalle manifestazioni culturali concordate, ai sensi del capo V del titolo I della parte seconda del Codice.

3. La Direzione generale Biblioteche, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, sentite le altre direzioni generali competenti, svolge i compiti in materia di proprietà letteraria e di diritto d'autore ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, nonché di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2.

4. Restano ferme la composizione e le competenze del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore di cui all'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, che opera presso la Direzione generale Biblioteche, e svolge funzioni di organo consultivo centrale.

5. La Direzione generale Biblioteche svolge le funzioni di vigilanza sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma e sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione generale Bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. La Direzione generale assegna, altresì, le risorse umane e strumentali ai suddetti Istituti dotati di autonomia speciale.

6. La Direzione generale Biblioteche costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni.

7. La Direzione generale Biblioteche si articola in 6 uffici dirigenziali di livello non generale centrali, compresi gli Istituti centrali e gli Istituti dotati di autonomia speciale, e nelle biblioteche di cui all'art. 34. Presso la Direzione generale opera il Centro per il libro e la lettura, ufficio non dirigenziale.

Art. 23
(Direzione generale “Organizzazione”)

1. La Direzione generale Organizzazione assicura la gestione efficiente, unitaria e coordinata degli affari generali e dei servizi comuni ed è competente in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale, di relazioni sindacali, di comunicazione interna, di concorsi, assunzioni, valutazioni, assegnazioni, mobilità nazionale, politiche per le pari opportunità e formazione continua del personale, anche mediante l’elaborazione di programmi e di percorsi di carriera, in collaborazione con centri di ricerca, consorzi e sedi universitarie. Cura inoltre la qualità, la tempestività e l’affidabilità dei flussi informativi relativi alle attività del Ministero, mediante azioni quali la standardizzazione delle procedure e l’informatizzazione dei processi e la dematerializzazione dei flussi documentali. La Direzione generale assicura altresì la disponibilità, la gestione, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale tra tutte le strutture centrali e periferiche del Ministero.

2. Il Direttore generale, in particolare:

a) elabora, mediante piani d’azione e progetti coordinati, una strategia unitaria per la modernizzazione dell’amministrazione attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, assicurandone il monitoraggio e verificandone l’attuazione;

b) provvede ai servizi generali della sede centrale del Ministero;

c) elabora parametri qualitativi e quantitativi, procedure e modelli informatici diretti ad assicurare la completezza, la trasparenza e il costante aggiornamento delle informazioni riguardanti l’organizzazione e l’attività del Ministero;

d) coordina i sistemi informativi del Ministero e cura il coordinamento nazionale dei sistemi informativi, della digitalizzazione, dei censimenti di collezioni digitali, dei servizi per l’accesso *on-line*, quali siti *web* e portali e delle banche dati, anche attraverso l’emanazione di raccomandazioni, linee guida, standard, raccolta e analisi di buone pratiche, statistiche, studi, rapporti; promuove il miglioramento della conoscenza del patrimonio informativo dell’amministrazione;

e) cura la gestione della rete locale *intranet* del Ministero, raccordandosi con le strutture centrali e periferiche;

f) svolge i compiti previsti dall’articolo 17 del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;

g) rappresenta il Ministero in organismi e azioni europee e internazionali nel campo della digitalizzazione e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, fermo restando il coordinamento del Segretario generale;

h) attua le direttive del Ministro in ordine alle politiche del personale e alla contrattazione collettiva ed emana gli indirizzi ai direttori generali centrali e periferici ai fini dell’applicazione dei contratti collettivi e della stipula di accordi decentrati;

i) cura l’organizzazione, gli affari generali e la gestione delle risorse umane e strumentali assegnate ai centri di responsabilità presenti nella sede centrale del Ministero;

l) assicura la comunicazione interna al Ministero e gestisce i flussi informativi riguardanti l’organizzazione e il personale delle strutture centrali e periferiche;

m) assicura l’adempimento degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

n) valuta e individua le migliori soluzioni per rispondere alle necessità di personale degli uffici;

o) elabora e attua le politiche del personale e della gestione delle risorse umane;

p) individua i fabbisogni formativi del personale del Ministero, trasmettendoli alla Direzione Educazione e ricerca;

q) elabora proposte e cura i rapporti con le altre pubbliche amministrazioni e con le

organizzazioni del terzo settore per l'utilizzo di personale nell'ambito dell'attività del Ministero, anche nell'ambito del Servizio civile nazionale, sentite le Direzioni generali competenti per materia;

r) sulla base dei dati forniti dalle strutture centrali e periferiche del Ministero, provvede alla programmazione generale del fabbisogno di personale, al dimensionamento degli organici del Ministero, sentite le altre Direzioni generali, all'allocazione delle risorse umane e alla mobilità delle medesime tra le diverse direzioni ed uffici, sia centrali che periferici, anche su proposta dei relativi direttori.

3. La Direzione generale Organizzazione costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni.

4. La Direzione generale Organizzazione si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale.

Art. 24

(Direzione generale "Bilancio")

1. La Direzione generale Bilancio cura il bilancio, la programmazione e il controllo di gestione del Ministero per le risorse finanziarie nazionali e dell'Unione europea. La Direzione verifica il rispetto degli obiettivi individuati dal Segretario generale e provvede all'allocazione delle risorse finanziarie in relazione all'esito di tale verifica. La Direzione svolge attività di supporto e consulenza in materia di contratti pubblici.

2. Il Direttore generale, in particolare:

a) cura, su proposta dei direttori generali centrali, dei titolari degli uffici dirigenziali di livello generale periferici e dei segretari regionali, l'istruttoria per la predisposizione dei programmi annuali e pluriennali concernenti gli interventi ordinari e straordinari di competenza del Ministero e dei relativi piani di spesa nonché dei programmi annuali di contributi in conto capitale, da sottoporre all'approvazione del Ministro, tenuto conto della necessità di integrazione delle diverse fonti di finanziamento, e attribuisce, anche mediante ordini di accreditamento, le relative risorse finanziarie agli organi competenti;

b) cura l'istruttoria per la predisposizione dei programmi annuali delle spese di funzionamento, secondo le indicazioni ricevute dai competenti centri di responsabilità amministrativa;

c) rileva il fabbisogno finanziario del Ministero sulla base dei dati forniti dai centri di responsabilità amministrativa tramite i modelli elaborati dalla Direzione Organizzazione; in attuazione delle direttive del Ministro, cura la gestione unitaria del bilancio; su proposta dei direttori generali centrali, cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero in sede di formazione e di assestamento del bilancio e delle operazioni di variazione compensativa, la redazione delle proposte per il disegno di legge di stabilità, l'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;

d) cura la fase istruttoria relativa all'assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di responsabilità e tutti gli atti connessi; predispone gli atti relativi alla gestione unificata delle spese strumentali individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni;

e) cura, in modo unitario per il Ministero, i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze;

f) cura l'istruttoria dei programmi e degli atti da sottoporre al CIPE, fornendo adeguato supporto ai competenti uffici di diretta collaborazione del Ministro;

g) provvede al censimento delle attività delle strutture centrali e periferiche del Ministero, con riguardo al numero di procedimenti e di atti, alla dotazione di personale e alle risorse, nonché a indicatori di impatto relativi all'efficacia, all'efficienza e all'economicità delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale; a tal fine riceve dalle strutture centrali e periferiche, per

via telematica e sulla base di appositi standard, gli atti adottati e ogni altra informazione richiesta;

h) cura l'istruttoria per la predisposizione dei programmi degli interventi da finanziare in attuazione dei programmi di ripartizione di risorse finanziarie rivenienti da leggi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste;

i) dispone le rilevazioni ed elaborazioni statistiche relative all'attività del Ministero, comprese quelle previste ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni; tali rilevazioni ed elaborazioni statistiche sono costantemente aggiornate e messe a disposizione dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* e delle altre strutture centrali e periferiche, secondo le rispettive competenze;

l) cura e promuove l'acquisizione delle risorse finanziarie aggiuntive nazionali e dell'Unione Europea, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; cura i rapporti con il Ministero dello sviluppo economico relativamente alle intese istituzionali di programma e ai relativi accordi attuativi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni;

m) cura, in attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni, il controllo di gestione, in raccordo con i centri di costo del Ministero, per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati; comunica all'Organismo indipendente di valutazione della *performance* gli esiti del controllo di gestione;

n) coordina i centri di responsabilità del Ministero negli adempimenti relativi alla contabilità economica di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni;

o) coordina e svolge attività di supporto ai centri di costo del Ministero negli adempimenti relativi alla gestione del sistema informativo SICOGE, anche ai fini dell'adozione di un sistema di scritture di contabilità integrata economico-patrimoniale analitica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni;

p) monitora e analizza la situazione finanziaria dei Centri di responsabilità amministrativa del Ministero;

q) monitora e analizza le giacenze di cassa delle contabilità speciali e dei conti di tesoreria unica dei funzionari delegati del Ministero;

r) analizza ed effettua il monitoraggio degli investimenti pubblici di competenza del Ministero, anche avvalendosi del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni;

s) effettua la riprogrammazione degli interventi relativi a programmi approvati per i quali non risultino avviate le procedure di gara ai sensi dell'articolo 2, comma 386, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni;

t) cura gli adempimenti relativi al riequilibrio finanziario delle Soprintendenze speciali e autonome, nonché il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni;

u) assicura l'assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispose le relazioni tecnico-finanziarie sui provvedimenti normativi sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti e dalla Direzione generale Organizzazione;

v) svolge attività di indirizzo, supporto e consulenza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture agli uffici centrali e periferici, anche mediante l'elaborazione di direttive e criteri per la redazione di bandi, capitolati e convenzioni-tipo, ivi inclusi quelli relativi all'affidamento dei servizi per il pubblico e dei servizi strumentali presso gli istituti e i luoghi della cultura;

z) svolge attività di studio finalizzata al recepimento e alla predisposizione di atti normativi dell'Unione europea in materia di contratti pubblici; cura i rapporti con gli organismi nazionali, dell'Unione europea e internazionali in materia di contratti pubblici;

aa) monitora l'efficacia della normativa nazionale, nei settori di competenza del Ministero, in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture anche al fine della promozione di modifiche legislative e regolamentari e di normazione secondaria di attuazione.

3. Presso la Direzione generale Bilancio opera il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni, con funzioni di supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati dal Ministero.

4. La Direzione generale Bilancio costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni. Da essa dipendono funzionalmente, per gli aspetti contabili, i Segretariati regionali di cui all'articolo 31.

5. La Direzione generale Bilancio si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale.

Capo IV Organi consultivi centrali

Art. 25

(Consiglio superiore "Beni culturali e paesaggistici")

1. Il Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, di seguito denominato «Consiglio superiore», è organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici.

2. Il Consiglio superiore esprime pareri, su richiesta del direttore generale centrale competente trasmessa per il tramite dell'Ufficio di gabinetto:

a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;

b) obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;

c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione e ricerca;

d) sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le regioni;

e) sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;

f) su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici;

g) su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.

3. Il Consiglio superiore può inoltre avanzare proposte al Ministro su ogni questione di carattere generale di particolare rilievo afferente la materia dei beni culturali e paesaggistici.

4. Il Consiglio superiore è composto da:

a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici;

b) otto eminenti personalità del mondo della cultura nominate, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, dal Ministro, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 4, lettera b). Il Consiglio superiore elegge a maggioranza tra i propri componenti il vice presidente e adotta un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

6. Il Consiglio superiore è integrato con tre rappresentanti del personale del Ministero, eletti da tutto il personale, quando esprime pareri sulle materie di cui al comma 2, lettera a), ovvero su questioni aventi ad oggetto il personale del Ministero. Alle sedute del Consiglio sono ammessi altresì, senza diritto di voto, i vice presidenti dei Comitati tecnico-scientifici i quali, in caso di assenza o impedimento dei rispettivi presidenti, svolgono le funzioni di componenti del Consiglio medesimo.

7. Il termine di durata del Consiglio superiore è stabilito in tre anni. Successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i componenti del Consiglio superiore restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organo e possono essere confermati una sola volta. Essi non possono esercitare le attività di impresa previste dall'articolo 2195 del Codice civile quando esse attengono a materie di competenza del Ministero, né essere amministratori o sindaci di società che svolgono le medesime attività; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del Ministero, né assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è soggetto a parere del Consiglio superiore.

8. Presso il Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria, formato da personale in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dal Segretariato generale.

9. Il Consiglio superiore e la Consulta per lo spettacolo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza di ambedue gli organi consultivi.

Art. 26

(Comitati tecnico-scientifici)

1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati tecnico-scientifici:

- a) comitato tecnico-scientifico per l'archeologia;
- b) comitato tecnico-scientifico per le belle arti;
- c) comitato tecnico-scientifico per il paesaggio;
- d) comitato tecnico-scientifico per l'arte e l'architettura contemporanee;
- e) comitato tecnico-scientifico per i musei e l'economia della cultura;
- f) comitato tecnico-scientifico per gli archivi;
- g) comitato tecnico-scientifico per le biblioteche.

2. I comitati di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) del comma 1:

a) avanzano proposte, per la materia di propria competenza, per la definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa;

b) esprimono pareri, a richiesta del Segretario generale, dei direttori generali centrali o dei segretari regionali che presentano richiesta per il tramite dei direttori generali centrali competenti, ed avanzano proposte in ordine a metodologie e criteri di intervento in materia di conservazione di beni culturali e paesaggistici;

c) esprimono pareri in merito all'adozione di provvedimenti di particolare rilievo, quali le acquisizioni e gli atti ablatori, su richiesta del segretario generale o dei direttori generali competenti;

d) esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;

e) esprimono pareri su ogni altra questione di carattere tecnico-scientifico ad essi sottoposta con le modalità di cui alla lettera b).

3. Il comitato di cui alla lettera e) del comma 1:

a) avanza proposte per la definizione di piani e programmi per i beni culturali e paesaggistici finalizzati a favorire l'incremento delle risorse destinate al settore;

b) esprime pareri, a richiesta del Segretario generale o dei direttori generali, ed avanza proposte su questioni di carattere tecnico-economico concernenti gli interventi per i beni culturali.

4. Ciascun Comitato è composto:

a) da un rappresentante eletto, al proprio interno, dal personale tecnico-scientifico dell'amministrazione tra le professionalità attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato; il rappresentante del Comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura è eletto, al proprio interno, da tutto il personale di livello dirigenziale e di area C del Ministero, appartenente sia a profili tecnico-scientifici che a profili amministrativi;

b) da due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designati dal Ministro, nel rispetto del principio di equilibrio di genere;

c) da un professore universitario di ruolo nei settori disciplinari direttamente attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designato dal Consiglio universitario nazionale, sentite le Consulte o Società scientifiche del settore.

5. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera e), il Ministro assicura, nell'ambito delle designazioni di comma 4, lettera b), la presenza di un esperto nelle politiche di gestione degli istituti culturali. Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, senza diritto di voto, il Segretario generale o i direttori generali competenti per materia. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

6. I comitati eleggono a maggioranza tra i propri componenti il presidente ed il vice presidente, assicurando che non siano espressione della medesima categoria tra quelle indicate al comma 4. Nel caso in cui nessun candidato risulti eletto presidente al termine dello scrutinio, diviene presidente il componente del Comitato designato prioritariamente dal Ministro. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall'articolo 25, comma 7.

7. I comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta, a richiesta del Ministro o del Segretario generale, per l'esame di questioni di carattere intersettoriale.

8. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei singoli Comitati sono assicurate dalle competenti Direzioni generali.

Art. 27

(Consulta per lo spettacolo)

1. La Consulta per lo spettacolo di cui all'articolo 1 del d.P.R. 14 maggio 2007 n. 89, di seguito «Consulta», è organo consultivo del Ministro e svolge i seguenti compiti:

a) consulenza e verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore;

b) consulenza in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività dello spettacolo.

2. La Consulta svolge i propri compiti in composizione plenaria ovvero mediante ciascuna delle cinque sezioni in cui essa è suddivisa.

3. Sono svolti in composizione plenaria i seguenti compiti:

a) attività consultiva in ordine ai compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, che, per la propria generalità ed interdisciplinarietà, richiedano un esame collettivo dei rappresentanti dei diversi settori dello spettacolo;

b) svolgimento di attività consultiva espressamente sollecitata dal Ministro.

Art. 28

(Comitato permanente per la promozione del turismo in Italia)

1. Il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, è organo consultivo del Ministro.

Capo V **Istituti centrali e Istituti con finalità particolari**

Art. 29

(Istituti centrali e dotati di autonomia speciale)

1. Sono istituti centrali:

- a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;
- b) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane;
- c) l'Opificio delle pietre dure;
- d) l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia;
- e) l'Istituto centrale per il restauro archivistico e librario;
- f) l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi;
- g) l'Istituto centrale per la grafica, che subentra all'Istituto nazionale per la grafica.

2. Sono istituti dotati di autonomia speciale:

a) quali uffici di livello dirigenziale generale:

- 1) la Soprintendenza speciale per il Colosseo e l'area archeologica di Roma;
- 2) la Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, nei termini di cui all'art. 37, comma 2;

b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:

- 1) l'Istituto superiore per la conservazione e il restauro;
- 2) la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;
- 3) la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
- 4) l'Archivio Centrale dello Stato.

3. Sono altresì dotati di autonomia speciale i seguenti istituti e musei di rilevante interesse nazionale:

a) quali uffici di livello dirigenziale generale:

- 1) la Galleria degli Uffizi;
- 2) la Pinacoteca di Brera;
- 3) la Reggia di Caserta;
- 4) le Gallerie dell'Accademia di Venezia;
- 5) il Museo di Capodimonte;
- 6) la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma
- 7) la Galleria Borghese;

b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:

- 1) il Museo Nazionale Romano;
- 2) il Museo Archeologico Nazionale di Taranto;
- 3) la Galleria dell'Accademia di Firenze;
- 4) il Museo Archeologico Nazionale di Napoli;
- 5) il Museo nazionale d'arte antica di Roma;
- 6) il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria;
- 7) la Galleria Estense di Modena;
- 8) la Galleria Sabauda di Torino;
- 9) il Palazzo Reale di Genova;
- 10) il Museo Nazionale del Bargello;
- 11) Paestum.

4. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nel rispetto dell'invarianza della spesa, possono essere individuati eventuali altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge..., nonché possono essere assegnati ai musei di cui

al comma 3 ulteriori istituti o luoghi della cultura.

5. L'organizzazione e il funzionamento degli Istituti centrali e degli Istituti dotati di autonomia speciale sono definiti con uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Con i medesimi decreti possono essere definiti, negli Istituti dotati di autonomia speciale, i compiti dell'amministratore unico o del consiglio di amministrazione, in affiancamento al soprintendente o al direttore, con specifiche competenze gestionali e amministrative in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge.....

6. Gli incarichi di direzione degli istituti di cui al presente articolo sono conferiti dai titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da cui gli stessi istituti dipendono.

7. Gli incarichi di direzione dei musei di cui al comma 4, lettera a), sono conferiti ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, sentito il Direttore generale Musei. Gli incarichi di direzione dei musei di cui al comma 4, lettera b), sono conferiti dal Direttore generale Musei ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.

8. Gli incarichi di cui al comma 7, ai sensi dell'art. 14, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge....., possono essere conferiti, con procedura di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura, anche in deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero.

Capo VI **Amministrazione periferica**

Art. 30

(Organi periferici del Ministero)

1. Sono organi periferici del Ministero:

- a) i Segretariati regionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- b) le Soprintendenze Archeologia;
- c) le Soprintendenze Belle arti e paesaggio;
- c) i Poli museali regionali;
- d) i Musei;
- e) gli Archivi di Stato-Soprintendenze archivistiche;
- f) le Biblioteche.

2. I dirigenti preposti agli uffici dirigenziali periferici provvedono alla organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali a essi rispettivamente assegnate, ferme restando le competenze in materia della Direzione generale Organizzazione.

Art. 31

(Segretariati regionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

1. I Segretariati regionali dei beni e delle attività culturali e del turismo, uffici di livello dirigenziale non generale, coordinano l'attività delle strutture periferiche del Ministero presenti nel

territorio regionale; il coordinamento delle attività avviene nel rispetto della specificità tecnica degli istituti, nel quadro delle linee di indirizzo inerenti alla tutela emanate per i settori di competenza dalle Direzioni generali centrali. I Segretariati regionali curano i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione.

2. Il segretario regionale, in particolare:

a) presiede la Commissione regionale per il patrimonio culturale di cui all'art. 37;

b) riferisce trimestralmente ai direttori generali centrali di settore una relazione di sintesi sull'andamento dell'attività di tutela, redatta sulla base dei dati forniti dalle soprintendenze;

c) dispone il concorso del Ministero, sulla base di criteri definiti dalle direzioni generali centrali di settore, nelle spese effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi conservativi nei casi previsti dagli articoli 34 e 35 del Codice ed eroga il contributo di cui all'articolo 37;

d) trasmette al competente direttore generale centrale, con le proprie valutazioni, le proposte di prelazione che gli pervengono dalle soprintendenze destinatarie, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del Codice, la denuncia di cui all'articolo 60 del medesimo Codice, ovvero le proposte di rinuncia ad essa. Con le stesse modalità trasmette al competente direttore generale centrale anche le proposte di prelazione formulate dalla regione o dagli altri enti pubblici territoriali interessati e, su indicazione del direttore medesimo, comunica alla regione o agli altri enti pubblici territoriali la rinuncia dello Stato alla prelazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 62, comma 3, del Codice;

e) concede l'uso dei beni culturali in consegna al Ministero, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice;

f) esprime il parere di competenza del Ministero anche in sede di conferenza di servizi, per gli interventi in ambito regionale, che riguardano le competenze di più soprintendenze di settore;

g) stipula l'intesa con la regione per la redazione congiunta dei piani paesaggistici, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;

h) propone al Ministro, per il tramite del direttore generale competente ad esprimere il parere di merito, la stipulazione delle intese di cui all'articolo 143, comma 2, del Codice;

i) concorda, d'intesa con il direttore generale competente, la proposta da inoltrare al Ministro per l'approvazione in via sostitutiva del piano paesaggistico, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;

l) unifica ed aggiorna le funzioni di catalogo e tutela nell'ambito della regione di competenza, secondo criteri e direttive forniti dal Direttore generale Educazione e ricerca;

m) propone ai fini dell'istruttoria gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorità anche sulla base delle indicazioni degli uffici periferici del Ministero;

n) stipula, previa istruttoria della soprintendenza competente, accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministro, al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell'articolo 38 del codice;

o) adotta i provvedimenti necessari per il pagamento o il recupero di somme che è tenuto, rispettivamente, a corrispondere o a riscuotere in relazione all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti;

p) predispone, d'intesa con le regioni, i programmi e i piani finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici;

q) svolge le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi da effettuarsi con fondi dello Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel territorio di competenza, nonché per l'acquisto di forniture, servizi e lavori che non siano di competenza degli altri uffici periferici; assicura il supporto amministrativo a tutti gli uffici periferici per la predisposizione degli atti di gara per l'acquisto di forniture, servizi e lavori, favorendo il ricorso a centrali di committenza comuni e l'integrazione territoriale delle prestazioni e dei contratti;

r) coadiuva gli altri uffici territoriali nella programmazione degli interventi da finanziare mediante ricorso alla sponsorizzazione, assicurando la diramazione e la corretta applicazione, da parte degli uffici, delle linee guida applicative del Codice dei contratti pubblici;

s) assicura i servizi amministrativi di supporto agli uffici periferici del territorio di competenza, anche agendo come tramite del Segretariato generale e, per i profili di competenza, delle Direzioni generali Organizzazione e Bilancio; cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a livello regionale;

t) cura, in raccordo con le regioni e gli enti locali interessati, l'attuazione degli indirizzi strategici e dei progetti elaborati a livello centrale relativi alla valorizzazione e alla promozione turistica degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica e delle iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza delle identità territoriali e delle radici culturali delle comunità locali;

u) favorisce la conoscenza, l'implementazione e l'attuazione a livello periferico delle politiche turistiche definite a livello centrale; svolge altresì attività di *auditing* territoriale e locale utile ad aggiornare le strategie nazionali e migliorare le politiche turistiche con particolare riguardo alle tematiche relative al lavoro;

v) favorisce, in stretto raccordo con la Direzione generale Turismo e con il polo museale regionale, con riferimento al territorio regionale di propria competenza, iniziative per il sostegno alla realizzazione di progetti strategici per il miglioramento della qualità dei servizi turistici e per una migliore offerta turistica del territorio regionale; coadiuva la Direzione generale Turismo nell'elaborazione di iniziative per la promozione dei circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica;

z) fornisce al segretario generale le valutazioni di competenza ai fini dell'istruttoria di cui all'articolo 11, comma 2, lettera h).

3. L'incarico di segretario regionale per i beni e le attività culturali e il turismo è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Ministro, su proposta del Segretario generale.

4. I Segretariati regionali costituiscono centri di costo, dipendono funzionalmente e sono coordinati dal Segretariato generale, nonché, per quanto riguarda gli aspetti contabili e di programmazione, dalla Direzione generale Bilancio e, per quanto riguarda gli aspetti relativi alla gestione del personale, dalla Direzione generale Organizzazione.

5. I Segretariati regionali per i beni e le attività culturali e il turismo sono 17 e hanno sede in ogni città capoluogo di Regione, ad esclusione della Sicilia, del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta.

Art. 32

(Soprintendenze Archeologia e Soprintendenze Belle arti e paesaggio)

1. Le soprintendenze, uffici di livello dirigenziale non generale, assicurano sul territorio la tutela del patrimonio culturale. In particolare:

a) svolgono le funzioni di catalogazione e tutela nell'ambito del territorio di competenza, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalle competenti direzioni generali centrali;

b) autorizzano l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali, salvo quanto disposto dall'articolo 37, comma 2;

c) dispongono l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, di ricerche e scavi archeologici o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

d) provvedono all'acquisto di beni e servizi in economia ed effettuano gli interventi conservativi sui beni mobili e immobili in consegna, di importo non superiore a 100.000 euro;

e) partecipano ed esprimono pareri, riferiti ai settori e agli ambiti territoriali di competenza, nelle conferenze di servizi;

f) assicurano la tutela del decoro dei beni culturali ai sensi dell'art. 52 del Codice;

g) amministrano e controllano i beni dati loro in consegna, ed eseguono sugli stessi, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, anche i relativi interventi conservativi;

h) svolgono attività di ricerca sui beni culturali, i cui risultati rendono pubblici, anche in via telematica; propongono alla Direzione generale Educazione e ricerca iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate ai territori di competenza; collaborano altresì alle attività formative coordinate e autorizzate dalla Direttore generale Educazione e ricerca, anche ospitando attività di tirocinio previste da dette attività e programmi formative;

i) propongono al direttore generale competente e al Direttore generale Educazione e ricerca i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni culturali, definiti in concorso con le regioni ai sensi della normativa in materia; promuovono l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative culturali, anche in collaborazione con le regioni, le università e le istituzioni culturali e di ricerca; promuovono, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, la formazione in materia di tutela del paesaggio, della cultura e della qualità architettonica e urbanistica;

l) curano l'istruttoria finalizzata alla stipula di accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali oggetto di interventi conservativi alla cui spesa ha contribuito il Ministero al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico;

m) istruiscono e propongono alla competente Commissione regionale per il patrimonio culturale i provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale, le prescrizioni di tutela indiretta, nonché le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero le integrazioni del loro contenuto, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, 13, 45, 138, comma 3, e 141-*bis* del Codice;

n) impongono ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali gli interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero dispone, allo stesso fine, l'intervento diretto del Ministero ai sensi dell'articolo 32 del Codice;

o) svolgono le istruttorie e propongono al direttore generale centrale competente i provvedimenti relativi a beni di proprietà privata, non inclusi nelle collezioni di musei statali, quali l'autorizzazione al prestito per mostre od esposizioni, l'acquisto coattivo all'esportazione, l'espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 70 e 95 del Codice;

p) esprimono pareri sulle alienazioni, le permuta, le costituzioni di ipoteca e di pegno ed ogni altro negozio giuridico che comporti il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici come identificati dal Codice;

q) istruiscono i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, nonché dagli articoli 33, comma 3, e 37, comma 2, del Testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni;

r) istruiscono e propongono alla direzione generale centrale competente, secondo le modalità di cui all'articolo 29, comma 2, lettera g), l'esercizio del diritto di prelazione;

s) autorizzano il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli e altri elementi decorativi di edifici, nonché la rimozione di cippi e monumenti, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 50, commi 1 e 2, del Codice;

t) sono sentite dai Poli museali ai fini dell'autorizzazione al prestito di beni storici, artistici ed etnoantropologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 18, comma 2, lettera q), fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;

u) vigilano sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi delle legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni;

v) esercitano ogni altro compito in materia di tutela del paesaggio ad esse affidato in base al Codice;

z) esercitano ogni altro compito a esse affidato in base al Codice e alle altre norme vigenti.

2. L'incarico di soprintendente è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Art. 33
(*Poli museali regionali*)

1. I poli museali regionali, uffici di livello dirigenziale non generale, sono articolazioni periferiche della Direzione generale Musei. Assicurano sul territorio l'espletamento del servizio pubblico di fruizione e di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura in consegna allo Stato o allo Stato comunque affidati in gestione, provvedendo a definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, in rapporto all'ambito territoriale di competenza, e promuovono l'integrazione dei percorsi culturali di fruizione e, in raccordo con il Segretario regionale, dei conseguenti itinerari turistico-culturali. A tali fini, il direttore del polo museale regionale riunisce periodicamente in conferenza, con cadenza almeno mensile, anche in via telematica, i direttori dei Musei di cui all'articolo 34, insistenti nella regione, ivi inclusi quelli di livello dirigenziale di cui all'articolo 29, comma 3.

2. Il direttore del polo museale regionale, oltre ai compiti individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'art. 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attività di gestione, valorizzazione, comunicazione e promozione del sistema museale nazionale nel territorio regionale;

b) promuove la costituzione di un sistema museale regionale integrato, favorendo la creazione di poli museali comprendenti istituti e luoghi della cultura statali e quelli delle amministrazioni pubbliche presenti nel territorio di competenza, nonché di altri soggetti pubblici e privati;

c) garantisce omogeneità di servizi e di standard qualitativi nell'intero sistema museale regionale;

d) cura il progetto culturale di ciascun museo all'interno dell'intero sistema regionale, in collaborazione con il relativo direttore, in modo da garantire omogeneità e specificità di ogni museo, favorendo la loro funzione di luoghi vitali, inclusivi, capaci di promuovere lo sviluppo della cultura;

e) assicura elevati standard qualitativi nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e assicurando la massima accessibilità;

f) assicura la piena collaborazione con la Direzione generale Musei, il Segretario regionale, i direttori dei musei aventi natura di ufficio dirigenziale e le Soprintendenze;

g) opera in stretta connessione con gli uffici periferici del Ministero e gli enti territoriali e locali, anche al fine di incrementare la collezione museale con nuove acquisizioni, di organizzare mostre temporanee, e di promuovere attività di catalogazione, studio, restauro, comunicazione, valorizzazione;

h) autorizza il prestito dei beni culturali delle collezioni di propria competenza per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui lettera b), sentite le Soprintendenze competenti e fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela e la salvaguardia del fondo principale o di specifiche sezioni o ripartizioni interne del museo; per i prestiti all'estero è previamente informato il Ministro, tramite la Direzione generale "Musei";

i) autorizza, sentito il Soprintendente di settore, le attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso i musei del polo;

l) dispone, previa istruttoria delle Soprintendenze di settore e sulla base delle linee guida elaborate dal Direttore generale Musei, l'affidamento diretto o in concessione delle attività e dei

servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 115 del codice;

m) promuove la definizione e la stipula, nel territorio di competenza, degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112 del Codice, su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, al fine di definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, promuovendo altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati; a tali fini definisce intese con i responsabili degli archivi di Stato e delle biblioteche statali aventi sede nel territorio regionale;

n) elabora e stipula accordi con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali, anche mediante l'istituzione di forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni, anche tramite convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali;

o) redige e aggiorna, sulla base delle indicazioni fornite della Direzione generale Musei, che acquisisce a tal fine il parere delle competenti Direzioni generali Archeologia e Belle arti e paesaggio, l'elenco degli istituti e dei luoghi della cultura affidati in consegna alla competenza dei Musei di cui all'articolo 34 del presente decreto;

p) coadiuva il Segretario generale e la Direzione generale Musei nel favorire l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; a tal fine, promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalità di finanziamento collettivo;

q) svolgono attività di ricerca, i cui risultati rendono pubblici, anche in via telematica; propongono alla Direzione generale Educazione e ricerca iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle collezioni di competenza; collaborano altresì alle attività formative coordinate e autorizzate dalla Direttore generale Educazione e ricerca, anche ospitando attività di tirocinio previste da dette attività e programmi formative.

3. Le direzioni per i poli museali regionali sono 17 e hanno sede in ogni Regione, ad esclusione delle Regioni Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.

Art. 34 (Musei)

1. I musei sono istituzioni permanenti, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. Sono aperti al pubblico e compiono ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente; le acquisiscono, le conservano, le comunicano e le espongono a fini di studio, educazione e diletto.

2. I musei sono dotati di autonomia tecnico-scientifica e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte in loro consegna, assicurandone la pubblica fruizione. I musei possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca.

3. I musei statali sono coordinati dai direttori per i poli museali regionali operanti nel territorio di competenza. I musei uffici di livello dirigenziale di cui all'articolo 29, comma 3, dipendono funzionalmente dalla Direzione generale Musei. I musei non costituenti uffici dirigenziali sono articolazioni delle direzioni per i poli museali regionali. I musei archeologici dipendono funzionalmente dalla Direzione generale Archeologia.

4. In particolare, il direttore dei musei uffici di livello dirigenziale di cui all'articolo 29, comma 3, oltre ai compiti individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, svolge le seguenti funzioni:

a) programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attività di gestione del museo, ivi inclusa l'organizzazione di mostre ed esposizioni, nonché di studio, valorizzazione, comunicazione e promozione del patrimonio museale;

b) cura il progetto culturale del museo, facendone un luogo vitale, inclusivo, capace di promuovere lo sviluppo della cultura;

c) assicura elevati standard qualitativi nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e garantendo effettive esperienze di conoscenza;

d) assicura la piena collaborazione con la Direzione generale Musei, il Segretario regionale, il direttore del polo museale regionale e le Soprintendenze;

e) assicura una stretta relazione con il territorio, anche in relazione alle ricerche in corso e a tutte le altre iniziative, anche al fine di incrementare la collezione museale con nuove acquisizioni, di organizzare mostre temporanee, e di promuovere attività di catalogazione, studio, restauro, comunicazione, valorizzazione;

f) autorizza il prestito dei beni culturali delle collezioni di propria competenza per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui lettera b), sentite le Direzioni generali competenti e fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela e la salvaguardia del fondo principale o di specifiche sezioni o ripartizioni interne del museo; per i prestiti all'estero è previamente informato il Ministro;

g) autorizza, sentito il Soprintendente di settore, le attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il museo;

h) dispone, previa istruttoria delle Soprintendenze di settore e sulla base delle linee guida elaborate dal Direttore generale Musei, l'affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione del museo, ai sensi dell'articolo 115 del Codice.

Art. 35

(Archivi di Stato e Soprintendenze archivistiche)

1. Gli Archivi di Stato, uffici periferici della Direzione generale Archivi, sono dotati di autonomia tecnico scientifica e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione dei beni archivistici in loro consegna, assicurandone la pubblica fruizione, nonché funzioni di tutela degli archivi, correnti e di deposito, dello Stato. Gli Archivi di Stato possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca.

2. I diciannove Archivi di Stato aventi sede nelle città capoluogo di Regione costituiscono uffici di livello dirigenziale non generale e coordinano gli archivi di stato di livello non dirigenziale operanti nella Regione.

3. I direttori degli archivi di Stato di cui al comma 2 svolgono altresì la funzione di soprintendente archivistico. A tal fine, essi provvedono alla tutela e alla valorizzazione dei beni archivistici nel territorio di competenza, avvalendosi del personale degli archivi di stato non avente natura di ufficio dirigenziale generale. In particolare, il Direttore dell'archivio di Stato e della soprintendenza archivistica, anche in qualità di soprintendente archivistico:

a) svolge, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalla competente Direzione generale, attività di tutela dei beni archivistici presenti nell'ambito del territorio di competenza nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 44-bis del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;

b) accerta e dichiara l'interesse storico particolarmente importante di archivi e singoli documenti appartenenti a privati;

c) tutela gli archivi, anche correnti, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e locali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, e rivendicano archivi e singoli documenti dello Stato;

d) dispone la custodia coattiva dei beni archivistici negli archivi di Stato competenti al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del Codice;

e) istruisce i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archivistici, ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti da parte del Direttore generale per gli archivi, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera o);

f) attua, sulla base delle indicazioni tecniche e scientifiche della competente Direzione generale, le operazioni di censimento e descrizione dei beni archivistici nell'ambito del territorio di competenza e curano l'inserimento e l'aggiornamento dei dati nei sistemi informativi nazionali;

g) svolge le istruttorie e propone al direttore generale centrale i provvedimenti di autorizzazione al prestito per mostre o esposizioni di beni archivistici, di autorizzazione all'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, di acquisto coattivo all'esportazione, di espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 66, 70 e 95 del Codice;

h) svolge le funzioni di ufficio esportazione;

i) fornisce assistenza agli enti pubblici e ad altri soggetti proprietari, possessori o detentori di archivi dichiarati di importante interesse storico nella formazione dei massimari e manuali di classificazione e conservazione dei documenti, nonché nella definizione delle procedure di protocollazione e gestione della documentazione;

l) organizza e svolge attività di formazione degli addetti agli archivi per le regioni, gli enti territoriali e locali e altri enti pubblici;

m) promuove la costituzione di poli archivistici, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche presenti nel territorio di competenza, per il coordinamento dell'attività di istituti che svolgono funzioni analoghe e al fine di ottimizzare l'impiego di risorse e razionalizzare l'uso degli spazi;

n) promuove la conoscenza e la fruizione degli archivi e sottoscrive, secondo gli indirizzi generali impartiti dalla direzione generale centrale competente, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca per fini di tutela e di valorizzazione.

4. Gli Archivi di Stato provvedono all'acquisto di beni e servizi in economia ed effettuano lavori di importo non superiore a 100.000 euro.

5. In caso di assenza di personale tecnico-amministrativo o per altre esigenze di carattere organizzativo, gli Archivi di Stato possono chiedere al Segretariato regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione della programmazione degli interventi, di svolgere le funzioni di stazione appaltante per attività di cui al comma 2, lettera k, e al comma 4.

Art. 36 (Biblioteche)

1. Le Biblioteche pubbliche statali, uffici periferici della Direzione generale Biblioteche, svolgono funzioni di conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico, assicurandone la pubblica fruizione. Le Biblioteche possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca.

2. Le Biblioteche pubbliche statali provvedono all'acquisto di beni e servizi in economia ed effettuano interventi conservativi sul patrimonio bibliografico in consegna e sugli immobili in consegna, di importo non superiore a 100.000 euro.

3. In caso di assenza di personale tecnico-amministrativo o per altre esigenze di carattere organizzativo, le Biblioteche pubbliche statali possono chiedere al Segretariato regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione della programmazione degli interventi, di svolgere le funzioni di stazione appaltante per attività di cui al comma 2.

4. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'art. 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono individuate le Biblioteche pubbliche statali aventi natura di uffici dirigenziali di livello non generale.

Art. 37

(Commissioni regionali per il patrimonio culturale)

1. La Commissione regionale per il patrimonio culturale è organo collegiale a competenza intersettoriale. Coordina e armonizza l'attività di tutela e di valorizzazione nel territorio regionale, favorisce l'integrazione inter- e multidisciplinare tra i diversi istituti, garantisce una visione olistica del patrimonio culturale e paesaggistico, svolge un'azione di monitoraggio, di valutazione e autovalutazione.

2. La Commissione svolge i seguenti compiti:

a) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;

b) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell'articolo 13 del Codice;

c) detta, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del Codice;

d) autorizza gli interventi di demolizione, rimozione definitiva, nonché di smembramento di collezioni, serie e raccolte, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l'autorizzazione è rilasciata dalla competente soprintendenza, che informa contestualmente il Segretario regionale;

e) autorizza, su proposta del soprintendente, le alienazioni, le permuta, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali, ai sensi degli articoli 55, 56, 57-*bis* e 58 del Codice;

f) richiede alle commissioni provinciali, anche su iniziativa delle Soprintendenze di settore, l'adozione della proposta di dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 138 del codice;

g) adotta, su proposta del soprintendente e previo parere della regione, ai sensi dell'articolo 138 del Codice, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del medesimo Codice;

h) provvede, anche d'intesa con la regione o con gli altri enti pubblici territoriali interessati e su proposta del soprintendente, alla integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141-*bis* del Codice;

i) svolge le funzioni di Commissione di garanzia per la tutela del patrimonio culturale di cui all'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge..... A tal fine, i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo possono essere riesaminati, d'ufficio o su segnalazione delle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, dalla Commissione regionale entro il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione dell'atto, che è trasmesso in via telematica dai competenti organi periferici del Ministero, contestualmente alla sua adozione, anche alle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento; queste ultime possono chiedere il riesame dell'atto entro 3 giorni dalla ricezione dell'atto. Decorso inutilmente il termine di 10 giorni di cui al precedente periodo, l'atto si intende confermato. La procedura di cui alla presente lettera si applica altresì nell'ipotesi di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-*quater*, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche su iniziativa dell'amministrazione precedente;

l) esprime l'assenso del Ministero, sulla base dei criteri fissati dal Direttore generale Musei,

sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprietà privata, formulate dagli uffici periferici del Ministero presenti nel territorio regionale, e sulle richieste di deposito di beni culturali formulate, ai medesimi uffici, da soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 44 del Codice;

m) esprime pareri sugli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, anche sulla base delle indicazioni degli uffici periferici del Ministero.

3. La Commissione è presieduta dal segretario regionale, che la convoca anche in via telematica ed è composta dai soprintendenti di settore, incluso il direttore dell'archivio di Stato-soprintendenza archivistica, e dal direttore del polo museale regionale operanti nel territorio della Regione. Tale composizione è integrata con i responsabili dai direttori degli uffici periferici operanti in ambito regionale quando siano trattate questioni riguardanti i medesimi uffici. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

4. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento delle Commissioni sono assicurate dai rispettivi segretariati regionali, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

Capo VII **Disposizioni finali**

Art. 38

(Uffici di livello dirigenziale e dotazioni organiche)

1. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2013, richiamati in premessa, le dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo le tabelle A e B allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro, con proprio decreto, effettua la ripartizione dei contingenti di personale nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'amministrazione, distinti per profilo professionale e fascia retributiva. Detto decreto sarà tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia del Ministero è inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero. Il personale non dirigenziale del Ministero è inserito nel ruolo del personale del Ministero.

Art. 39

(Norme transitorie e finali e abrogazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legge 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dalla data di efficacia del presente decreto cessano di avere vigore il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 e il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni, nonché gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

2. Alla Soprintendenza archeologica speciale per Pompei, Ercolano e Stabia è attribuita la qualifica di ufficio dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 29, comma 3, alla conclusione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, e comunque a partire dal 1° gennaio 2016.

3. In esito alla pubblicazione del presente decreto, il Ministero provvede ai sensi dell'art. 2, comma 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate,

seguendo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Le strutture organizzative previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni, sono fatte salve fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali relativi alla nuova organizzazione del Ministero, nonché alla efficacia dei decreti attuativi di cui all'art. 29.

5. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

TABELLA A

(Prevista dall'articolo 36, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZA

Dirigenti di prima fascia **24**
Dirigenti di seconda fascia **167** *
Totale dirigenti **191**

* di cui n. **1** presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e n. **1** presso l'Organismo indipendente di valutazione della *performance*.

TABELLA B

(Prevista dall'articolo 36, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA AREE

AREA Dotazione organica

III 5.457
II 12.894
I 700
Totale 19.051